

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3216**PROPOSTA DI LEGGE****d' iniziativa dei Deputati COGGIOLA, CAVALLOTTI, PINO, ANGELINI LUDOVICO,
SAMPIETRO GIOVANNI, CHIARAMELLO, VILLABRUNA***Annunziata il 10 ottobre 1957***Integrazione della legge 20 febbraio 1956, n. 68,
riguardante il collocamento a riposo dei sanitari ospedalieri**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo unico della legge 20 febbraio 1956, n. 68, è stilato nella formula seguente:

« In deroga alle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 18 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, i sanitari ospedalieri che hanno raggiunto la stabilità e che erano in servizio di ruolo in data anteriore all'entrata in vigore del suddetto regio decreto sono collocati a riposo quando, oltre i 65 anni di età, hanno compiuto anche 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo, in ogni caso, il collocamento a riposo al compimento del 70° anno di età, qualunque sia la durata del servizio prestato ».

La disposizione è stata evidentemente suggerita dalla necessità di assicurare ai sanitari ospedalieri quel trattamento di quiescenza che il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, non aveva compiutamente regolato o del quale, quantomeno, non si era sufficientemente preoccupato con lo stabilire il collocamento a riposo al 65° anno di età.

Dai benefici della legge n. 68 del 1956 risultava però beneficiata una sola categoria di sanitari ospedalieri con esclusione dei sanitari che, come i primari, pur risultando nell'ordinamento del 1938 i soli sanitari tenuti all'iscrizione alla Cassa pensioni, perché i soli ammessi a far valere un rapporto di pubblico impiego formalmente regolamentato, non avrebbero mai potuto raggiungere i 65 anni di età con 40 di servizio.

Non pochi di questi sanitari, ancor prima dell'emanazione della legge 20 febbraio 1956, n. 68, preoccupati dal timore di vedersi irrimediabilmente esclusi dal beneficio della pensione, e, naturalmente, ignorando che potessero sopravvenire disposizioni di favore, provvedevano a proprie spese al riscatto dei servizi riscattabili e, innanzitutto, della anzianità corrispondente agli anni di laurea.

Niun dubbio che la ricordata legge n. 68, al fine di ammettere al beneficio del trattamento di quiescenza i sanitari che, dovendo abbandonare il servizio al sessantacinquesimo anno di età, di tale beneficio non avrebbero potuto usufruire, ha favorito soltanto una parte della categoria.

Rimanevano parimenti esclusi dal beneficio — almeno agli effetti delle retribuzioni pensionabili — proprio i sanitari che di loro iniziativa e sopportando oneri non indifferenti, avevano cercato di porre un qualche riparo ai difetti ed alle incongruenze del sistema previdenziale regolato dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Venuta a mancare la parificazione della anzianità utile conseguita in servizio ed a causa di questo, con l'anzianità convenzionale derivante dal riscatto e che — secondo legge, giurisprudenza e dottrina — dà luogo al diritto della computabilità degli anni riscattati al solo fine del raggiungimento del periodo necessario e sufficiente per la pensione, il sacrificio finanziario sopportato dai sanitari

a questi ultimi effetti non trova, certo, compensazione adeguata.

Basterà riflettere, a questo riguardo, che al *servizio effettivo utile* corrisponde un trattamento economico pieno sul quale operano i diversi coefficienti previdenziali di legge, mentre il servizio riscattato serve unicamente alla conseguibilità del minimo di pensione sul coacervo delle retribuzioni durante il solo periodo di servizio effettivo.

Di qui, la evidente disparità di trattamento di riposo tra i sanitari ospedalieri che non hanno riscattato alcun anno di servizio

e quelli che per un accorto senso di prudenza hanno sostenuto l'ingente onere del riscatto con la illogica e intollerabile conseguenza che i primi godrebbero di un maggior beneficio previdenziale di fronte ai secondi.

Per eliminare queste incongruenze che non possono non ravvisarsi gravi ed ingiuste appare necessario provvedere alla integrazione dell'articolo unico della legge 20 febbraio 1956, n. 68, con la disposizione che si propone al voto del Parlamento nel testo che segue.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le somme versate dai sanitari ospedalieri a titolo di riscatto degli anni utili per la pensione anteriormente all'entrata in vigore della legge 20 febbraio 1956, n. 68, saranno ad essi accreditate nella misura corrispondente all'importo dei contributi di legge, sino al raggiungimento del 70° anno di età.